

Codice Deontologico e regolamento per i volontari dell'Associazione BimboTu

Art. 1 Il volontario opera per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 2 Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzioni di età, sesso, lingua, religione, nazionalità, ideologia o censo.

Art. 3 Opera liberamente e dà continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi. Rispetta i propri turni di presenza e, in caso di impedimento, comunica tempestivamente al proprio referente la sua assenza.

Art. 4 Interviene dove è più utile e quando è necessario, facendo quello che serve e non tanto quello che lo gratifica.

Art. 5 Agisce senza fini di lucro e non accetta soldi, regali o favori per il compito svolto.

Art. 6 Collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della sua organizzazione. Opera con spirito di amicizia, prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo.

Art. 7 E' vincolato all'osservanza del segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui viene a conoscenza nell'espletamento della sua attività.

Art. 8 Rispetta le leggi dello Stato, nonché lo statuto e il regolamento della sua organizzazione.

Art. 9 Svolge la propria attività permettendo a tutti di poterlo riconoscere, indossando il tesserino di riconoscimento.

Art. 10 Il volontario non deve dare indicazioni o consigli di carattere sanitario o terapeutico.

Art. 11 Il volontario rimane imparziale quando viene messo al corrente di inefficienze dell'ospedale, lamentele riguardanti il reparto, questioni del personale o di gestione.

Art. 12 Il volontario comunica tempestivamente al coordinatore del gruppo qualunque anomalia o criticità nel rapporto con il paziente o la famiglia.

Art. 13 Il volontario gode di una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. In caso di sinistro egli deve presentare entro tre giorni all'Associazione notificazione dell'accaduto.

Art. 14 Durante la sua attività il volontario può avere accesso a dati sensibili, il cui trattamento è regolato dalla legge sulla privacy e successive modifiche. Il volontario deve attenersi al rispetto della normativa vigente.

Art. 15 Il volontario si assume personalmente la piena responsabilità civile e penale di qualsiasi atto compiuto in contrasto con quanto sopra espresso.

Il volontario dichiara di aver letto e di accettare il presente regolamento.